

NON DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

MODULO DI DELEGA

TIM S.p.A. (il “**Promotore**” o “**TIM**”), tramite Sodali & Co S.p.A. (“**Sodali & Co**” o il “**Soggetto Delegato**”), intende promuovere una sollecitazione di deleghe di voto (la “**Sollecitazione**”) con riferimento all’Assemblea degli azionisti ordinari di TIM S.p.A., convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 28 gennaio 2026, alle ore 11:00 (unica convocazione), presso la sede della Società in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato, tra l’altro, sul sito internet di TIM www.gruppotim.it/assemblea, in data 21 dicembre 2025 (l’“**Assemblea**”).

Il modulo di delega deve pervenire al Promotore, attraverso Sodali & Co, entro le ore 23:59 del 26 gennaio 2026 mediante una delle seguenti modalità (il “**Termine per la Delega**”):

- via posta elettronica all’indirizzo: assemblea.tim@investor.sodali.com;
- via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: sodali-informationagent@legalmail.it;
- via posta o mani al seguente indirizzo:

Sodali & Co S.p.A.
Via Giovanni Paisiello n. 6
00198 – Roma
Alla C.A. del Dipartimento Retail

La delega può essere sempre revocata mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore, tramite il Soggetto Delegato, con una delle modalità sopra indicate, entro le ore 12:00 del 27 gennaio 2026.

Prima del rilascio della delega si dovrà prendere visione del Prospetto relativo alla Sollecitazione disponibile sul sito internet di TIM, www.gruppotim.it/assemblea e sul sito internet di Sodali & Co <https://transactions.sodali.com/> (il “**Prospetto**”).

La sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante

Delegante persona fisica

Il/la
(nome e cognome del soggetto a cui spetta il diritto di voto)

nato/a il

residente a
(città e indirizzo)

C.F....., numero di telefono..... Email.....

(allegare copia fotostatica del documento di identità del delegante in corso di validità)

[in alternativa]

Delegante persona giuridica o altro ente

.....,
(ragione sociale del soggetto persona giuridica o dell'ente a cui spetta il diritto di voto)
con sede in
(città e indirizzo)

C.F./P.IVA....., numero di telefono..... Email.....,
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore o procuratore a ciò legittimato
(allegare la seguente documentazione: copia fotostatica del documento di identità del delegante
in corso di validità e copia fotostatica del certificato rilasciato dal Registro delle Imprese ovvero
della procura speciale o altro atto da cui risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che
sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica/altro ente.)

titolare del diritto di voto al 19 gennaio 2026 (c.d. record date) in qualità di:
(titolare delle azioni, creditore pignoratizio, riportatore, usufruttuario, custode, gestore,
rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega)

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n.
(riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
- eventuali codici identificativi

PRESO ATTO della possibilità che la delega al Promotore contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle materie e delle deliberazioni all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 138, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), ove le istruzioni di voto conferite dal soggetto sollecitato non siano conformi alle proposte del Promotore (le "**Proposte del Promotore**" o le "**Proposte**"), quest'ultimo provvederà ad esercitare il voto, per il tramite del Soggetto Delegato (e, a sua volta, attraverso subdelega al Rappresentante Designato, come *infra* definito), secondo le istruzioni ricevute, anche se difforni dalle Proposte del Promotore: pertanto, qualora il soggetto sollecitato abbia conferito delega per votare in maniera difforme dalle proposte formulate dal Promotore, il Soggetto Delegato provvederà ad esercitare il voto in assoluta conformità alle istruzioni ricevute dal soggetto che abbia aderito alla sollecitazione;

PRESO ATTO che, come indicato nell'avviso di convocazione, sarà permesso l'intervento degli aventi diritto ed il voto in Assemblea esclusivamente tramite lo Studio Legale Trevisan & Associati, con uffici in Milano Viale Majno n. 45, 20122, quale rappresentante designato di TIM ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF (il "**Rappresentante Designato**"), il Promotore, e per esso il Soggetto Delegato, conferirà subdelega e fornirà istruzioni di voto in conformità al presente modulo di delega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF al medesimo Rappresentante Designato;

PRESA VISIONE delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione di TIM sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e delle Proposte di delibere in esse contenute;

PRESA VISIONE del Prospetto relativo alla Sollecitazione, con particolare riguardo all'eventuale esistenza di conflitti di interesse;

DELEGA

il Promotore, e per esso Sodali & Co S.p.A. nella sua qualità di Soggetto Delegato alla Sollecitazione e raccolta delle deleghe e delegato alla manifestazione del voto, con sede in Roma, Via Giovanni Paisiello n. 6, ovvero, ciascuno dei seguenti sostituti indicati dal Soggetto Delegato in via disgiunta tra loro, in relazione ai quali, per quanto a conoscenza di TIM, non ricorre alcuna delle situazioni ex art. 135-decies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"):

- Andrea Di Segni, nato a Roma il 17/04/1966, C.F. DSGNDR66D17H501N
- Fabio Bianconi, nato a Urbino il 14/05/1980, C.F. BNCFBA80E14L500I
- Renato Di Vizia, nato a Capaccio (SA) il 26/08/1970, C.F. DVZRNT70M26B644G
- Iolanda Casella, nata a Salerno il 18/11/1982, C.F. CSLLND82S58H703T

a partecipare e votare all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti ordinari TIM sopra indicata come da istruzioni di seguito indicate con riferimento a n. azioni ordinarie TIM registrate nel/i conto/i titoli.....presso..... ABI CAB (intermediario depositario)

Si ricorda che ai sensi dell'art. 135-novies TUF nel caso in cui l'azionista avesse le azioni depositate in più conti titoli, può delegare un rappresentante diverso per ciascun conto titoli; può altresì delegare un unico rappresentante per tutti i conti

DELIBERAZIONI OGGETTO DI SOLLECITAZIONE (*)

Ferma restando la facoltà del delegante di dare indicazioni di voto diverse, il Promotore intende svolgere la Sollecitazione con riferimento a tutti i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 28 gennaio 2026, come riportati nella Premessa del Prospetto, sollecitando l'assunzione delle seguenti Proposte di deliberazione.

Punto 1. Nomina di due Amministratori a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile e dello statuto vigente. Eventuali deliberazioni ai sensi dell'art. 2390 c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Proposta del Promotore: <i>"L'Assemblea degli Azionisti di Telecom Italia S.p.A. riunita in sede ordinaria,</i> <i>- vista la cessazione dalla carica della Consigliera Domitilla Benigni, che ha rassegnato le dimissioni in data 15 settembre 2025;</i> <i>- preso atto che, ai sensi dell'art. 2386 c.c., il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 25 settembre 2025, ha nominato per cooptazione l'Avv. Alessandra Perrazzelli in sostituzione della consigliera dimissionaria;</i> <i>- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione contenuta nella relazione illustrativa;</i> <i>- tenuto conto che il mandato del Consiglio di amministrazione in carica scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026 (come da deliberazione dell'Assemblea del 23 aprile 2024);</i>	☐	RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE LA PROPOSTA DEL PROMOTORE
	☐	RILASCIA LA DELEGA: ASTENUTO
	☐	RILASCIA LA DELEGA: CONTRARIO
	☐	NON RILASCIA LA DELEGA

delibera di nominare l'Avv. Alessandra Perrazzelli nata a Genova il 13 agosto 1961 (C.F. PRRLSN61M53D969F) quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società, il cui mandato scadrà insieme a quello degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, in occasione della data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2026."		
Punto 1. Nomina di due Amministratori a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile e dello statuto vigente. Eventuali deliberazioni ai sensi dell'art. 2390 c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Proposta del Promotore: L'Assemblea degli Azionisti di Telecom Italia S.p.A. riunita in sede ordinaria, - vista la cessazione dalla carica del Consigliere Umberto Paolucci, che ha rassegnato le dimissioni in data 10 dicembre 2025 con effetto dal 1° gennaio 2026; - preso atto che, ai sensi dell'art. 2386 c.c., il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 21 dicembre 2025, ha nominato per cooptazione il Prof. Avv. Lorenzo Cavalaglio in sostituzione del consigliere dimissionario con effetto dal 1° gennaio 2026; - preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione contenuta nella relazione illustrativa; - tenuto conto che il mandato del Consiglio di amministrazione in carica scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026 (come da deliberazione dell'Assemblea del 23 aprile 2024); delibera di nominare Lorenzo Cavalaglio nato a Roma il 28 giugno 1973 (C.F. CVLLNZ73H28H501I) quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società, il cui mandato scadrà insieme a quello degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, in occasione della data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2026."	☐	RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE LA PROPOSTA DEL PROMOTORE
	☐	RILASCIA LA DELEGA: ASTENUTO
	☐	RILASCIA LA DELEGA: CONTRARIO
	☐	NON RILASCIA LA DELEGA
Punto 2. Riduzione volontaria del capitale sociale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2445 c.c., a Euro 6.000.000.000,00, destinando l'importo riveniente (i) a riserva legale fino a concorrenza del quinto del capitale sociale e, per la parte restante, (ii) a riserva disponibile di patrimonio netto.	☐	RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE LA PROPOSTA DEL PROMOTORE
	☐	RILASCIA LA DELEGA: ASTENUTO

Modifica dell'art. 5.1 dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.		
Proposta del Promotore:	☐	RILASCIA LA DELEGA: CONTRARIO
<i>"L'Assemblea degli Azionisti di Telecom Italia S.p.A. riunita in sede straordinaria,</i> <i>(i) udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione.</i> <i>(ii) esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi contenuta,</i> <i>(iii) condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute,</i> <i>(iv) per quanto occorrer possa, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2376 Cod. Civ.,</i> delibera <i>1. di ridurre il capitale sociale a Euro 6.000.000.000,00, destinando l'importo riveniente:</i> <i>(i) a riserva legale, fino a concorrenza del quinto del capitale sociale,</i> <i>(ii) per il residuo importo a costituzione di una riserva disponibile di patrimonio netto denominata "Riserva Disponibile",</i> <i>fermo restando il numero delle azioni in circolazione prive dell'indicazione del valore nominale.</i> <i>2. di modificare l'art. 5.1 dello statuto sociale, secondo la formulazione di seguito indicata "Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 6.000.000.000,00, suddiviso in n. 15.329.466.496 azioni ordinarie ed in n. 6.027.791.699 azioni di risparmio, tutte prive di valore nominale", ferme le modifiche discendenti dalla delibera di conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie di cui al punto 3 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea dei Soci;</i> <i>3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 2445, comma 3, cod. civ., le deliberazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 potranno essere eseguite soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, o, in caso di opposizione, laddove intervenga l'autorizzazione del Tribunale, ai sensi dell'art. 2445, comma 4, cod. civ., entro il termine di sei mesi - prorogabile dalla Società di massimi ulteriori tre mesi - dall'iscrizione della presente deliberazione di riduzione del capitale presso il registro delle imprese, con la precisazione che decorso inutilmente tale termine la presente condizione si considererà non avverata;</i> <i>4. di stabilire che l'efficacia delle deliberazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 è subordinata a: (i) l'approvazione della delibera di conversione delle azioni di risparmio in</i>	☐	NON RILASCIA LA DELEGA

azioni ordinarie di cui al punto 3 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea dei Soci; (ii) l'approvazione della conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie di cui al punto 3 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea dei Soci anche da parte dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio convocata per il giorno 28 gennaio 2026 in unica convocazione, ai sensi dell'articolo 146, comma 1, lett. (b), del TUF; e (iii) la circostanza che si avveri la condizione apposta alla conversione di cui al punto 3 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea dei Soci, secondo cui l'esborso massimo da corrispondersi da parte della Società per la liquidazione delle azioni di risparmio per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso spettante in conseguenza della conversione obbligatoria, e che non siano state acquistate dai soci o collocate a terzi a esito del procedimento di cui all'articolo 2437-quater cod. civ., non superi un importo pari a complessivi Euro 100.000.000,00, dovendosi le condizioni di cui ai punti (i), (ii) e (iii) intendersi nell'esclusivo interesse della Società e quindi rinunciabili in tutto o in parte dalla stessa; 5. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra di loro e con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere di cui ai precedenti punti e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché le stesse siano iscritte nel Registro delle Imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile, la facoltà di apportare al deliberato assembleare tutte le modifiche e/o integrazioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque ritenute utili od opportune, nonché di procedere alle soppressioni, sostituzioni e integrazioni dell'articolo dello statuto sopra indicato, depositando e pubblicando, ai sensi di legge, il testo statutario aggiornato con le variazioni apportate a seguito delle precedenti deliberazioni.".		
--	--	--

Punto 3. Conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie: (i) attribuzione ai possessori delle azioni di risparmio della facoltà di conversione in azioni ordinarie, con pagamento di un conguaglio in denaro da parte della Società; e (ii) conversione obbligatoria in azioni ordinarie delle azioni di risparmio per le quali non sia esercitata la facoltà di conversione di cui al punto (i), parimenti con pagamento di un conguaglio in denaro da parte della Società. Modifica degli articoli 5, 6, 14, 18, 19 e 20 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Proposta del Promotore:	☐	RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE LA PROPOSTA DEL PROMOTORE
	☐	RILASCIA LA DELEGA: ASTENUTO
	☐	RILASCIA LA DELEGA: CONTRARIO
	☐	NON RILASCIA LA DELEGA

<i>"L'assemblea degli azionisti di Telecom Italia S.p.A., riunita in sede straordinaria</i> <i>– esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e degli articoli 72 e 84-ter del regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, nonché in conformità all'Allegato 3A, Schema numero 6, al predetto regolamento</i> <i>delibera</i> <i>1. di attribuire ai possessori delle n. 6.027.791.699 azioni di risparmio, subordinatamente all'avveramento delle condizioni di cui al successivo punto 3 e con effetto a decorrere dalla data di efficacia che sarà comunicata e resa nota al pubblico dalla Società ai sensi di legge, la facoltà di convertire le proprie azioni di risparmio in azioni ordinarie di nuova emissione, con godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di esecuzione della conversione, in ragione di un rapporto di n. 1 azione ordinaria per ogni azione di risparmio, con conguaglio in denaro da corrispondersi da parte della Società in favore dei possessori delle azioni di risparmio in misura pari a complessivi Euro 0,12 per ogni azione di risparmio per la quale sia esercitata la facoltà di conversione;</i> <i>2. di convertire in via obbligatoria, subordinatamente all'avveramento delle condizioni di cui al successivo punto 3 e con effetto a decorrere dalla data di efficacia che sarà comunicata e resa nota al pubblico dalla Società ai sensi di legge, le azioni di risparmio eventualmente non fatte oggetto della facoltà di conversione di cui al precedente punto 1 da parte dei relativi possessori, in azioni ordinarie di nuova emissione, con godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di esecuzione dell'operazione, in ragione di un rapporto di n. 1 azione ordinaria per ogni azione di risparmio, con conguaglio in denaro da corrispondersi da parte della Società in favore dei possessori delle azioni di risparmio in misura pari a complessivi Euro 0,04 per ogni azione di risparmio oggetto di conversione obbligatoria;</i> <i>3. di subordinare l'efficacia delle deliberazioni di cui ai punti 1 e 2 che precedono alla condizione che:</i> <i>(i) la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio di cui al punto 2 che precede sia approvata, ai sensi dell'articolo 146, comma 1, lett. (b), del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dall'assemblea speciale dei possessori delle azioni di risparmio, convocata per il giorno 28 gennaio 2026 in unica convocazione;</i>	
--	--

(ii) l'esborso massimo da corrispondersi da parte della Società per la liquidazione delle azioni di risparmio per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso e che non siano acquistate dai soci o collocate a terzi a esito del procedimento di cui all'articolo 2437-quater cod. civ., non superi un importo pari a complessivi Euro 100.000.000,00, dovendo tale condizione intendersi nell'esclusivo interesse della Società e quindi rinunciabile in tutto o in parte dalla stessa; (iii) la circostanza che l'odierna Assemblea degli Azionisti approvi la riduzione del capitale sociale di cui al punto 2 all'ordine del giorno, nei termini di cui alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, e che non sia presentata opposizione da parte dei creditori della Società entro il termine di 90 giorni dall'iscrizione della delibera di Riduzione di Capitale presso il competente registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2445, comma 3, cod. civ., o, in caso di opposizione, intervenga l'autorizzazione del Tribunale, ai sensi dell'art. 2445, comma 4, cod. civ., entro il termine di 6 mesi (prorogabile dalla Società di massimi ulteriori 3 mesi) dall'iscrizione della deliberazione di riduzione del capitale presso il registro delle imprese (termine decorso inutilmente il quale la condizione si considererà non avverata); 4. subordinatamente all'avveramento delle condizioni di cui al precedente punto 3 e con effetto a decorrere dalla data di efficacia della conversione di cui ai precedenti punti 1 e 2 che sarà comunicata e resa nota al pubblico dalla Società ai sensi di legge, di abrogare l'art. 6 dello statuto sociale vigente, procedendo alle conseguenti rinumerazioni degli attuali artt. 7 e ss. dello statuto e all'adeguamento dei richiami ad altri articoli presenti nel testo, nonché di modificare conseguentemente gli attuali artt. 5, 14, 18, 19 e 20 dello statuto sociale, nei termini di cui alla relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, secondo cui in particolare: (i) il capitale sociale è rappresentato da complessive n. 21.357.258.195 azioni ordinarie; (ii) gli articoli 14 e 20 sono riformulati per espungere i riferimenti al rappresentante comune degli azionisti di risparmio; e (iii) gli articoli 18 e 19 sono riformulati per espungere i riferimenti all'assemblea speciale dei possessori delle azioni di risparmio o comunque i riferimenti alla sola assemblea degli azionisti ordinari; e 5. di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al suo Presidente e al suo Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario o anche solo opportuno per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: (i) definire ulteriori termini, condizioni e		
---	--	--

modalità delle operazioni di conversione, ivi inclusa la relativa data di efficacia, stabilendosi in ogni caso che (a) la conversione di cui ai precedenti punti 1 e 2 avrà comunque efficacia prima della eventuale distribuzione di dividendi a valere sull'esercizio 2025 e (b) pendente tale conversione, per quanto occorrer possa le azioni di risparmio non beneficeranno già a partire da (e a valere sui risultati de) l'esercizio 2025 dei privilegi patrimoniali eventualmente spettanti loro secondo lo statuto a oggi vigente; (ii) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione della conversione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario o opportuno; (iii) definire termini e modalità della procedura di liquidazione delle azioni di risparmio per le quali sia esercitato il diritto di recesso (ivi incluso, l'eventuale collocamento presso terzi), per quanto occorrer possa con espressa autorizzazione, ove le azioni per le quali sia eventualmente esercitato il diritto di recesso non siano acquistate dai soci o dai terzi in esito alla procedura prevista dall'articolo 2437-quater del codice civile, ad acquistare le medesime, alle condizioni e nei termini stabiliti dalla legge, in osservanza alle disposizioni normative e regolamentari applicabili, ed eventualmente a procedere alla loro alienazione e/o disposizione, in tutto o in parte, in una o più volte, anche tramite intermediari, stabilendo il prezzo, i criteri e le modalità di disposizione, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento, restando inteso che le azioni potranno essere alienate o essere oggetto di altri atti di disposizione: (a) in qualsiasi momento e senza limiti temporali, anche in più tranches; e (b) ad un prezzo non inferiore del 10% rispetto alla media dei prezzi ufficiali registrati sul mercato nei cinque giorni precedenti l'operazione. Tale limite di prezzo potrà essere derogato nel caso di atti di disposizione di azioni in esecuzione di programmi di incentivazione e comunque di piani ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58; e (iv) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione e, in genere, compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese il testo di statuto sociale aggiornato.”.

Con riguardo al terzo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea, sussistono altresì le seguenti proposte individuali di deliberazione sottoposte da taluni Azionisti, diverse dalla Proposta del Promotore oggetto di sollecitazione.

Punto 3. Conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie: (i) attribuzione ai possessori delle azioni di risparmio della facoltà di conversione in azioni ordinarie, con pagamento di un conguaglio in denaro da parte della Società; e (ii) conversione obbligatoria in azioni ordinarie delle azioni di risparmio per le quali non sia esercitata la facoltà di conversione di cui al punto (i), parimenti con pagamento di un conguaglio in denaro da parte della Società. Modifica degli articoli 5, 6, 14, 18, 19 e 20 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.		
Proposta dell'Azionista Michele Petrera: <i>"L'assemblea degli azionisti di Telecom Italia S.p.A., riunita in sede straordinaria</i> <i>• esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e degli articoli 72 e 84-ter del regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, nonché in conformità all'Allegato 3A, Schema numero 6, al predetto regolamento;</i> <i>• preso atto che l'operazione di conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie comporta la cessazione dei diritti patrimoniali speciali spettanti alle azioni di risparmio, ivi incluso il diritto al dividendo minimo privilegiato previsto dallo statuto sociale;</i> <i>• considerato che, ai fini della corretta determinazione del conguaglio in denaro riconosciuto in sede di conversione, appare necessario tenere conto anche del valore economico autonomo dei diritti patrimoniali speciali destinati a venir meno;</i> <i>• rilevato che dalla predetta relazione non risulta l'effettuazione di una valorizzazione autonoma e specifica del diritto al dividendo minimo privilegiato quale diritto patrimoniale strutturale né si è tenuto conto degli effetti della propedeutica riduzione del capitale sociale in ordine al privilegio ex art. 6.7 dello statuto sociale;</i> <i>• esaminata la Relazione Illustrativa dell'azionista Michele Petrera, redatta anche tenendo espressamente conto della Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla quale si fa integrale rinvio per quanto concerne la descrizione dell'operazione, le sue finalità e il relativo inquadramento giuridico e societario;</i> delibera <i>1. di attribuire ai possessori delle n. 6.027.791.699 azioni di risparmio, subordinatamente all'avveramento delle</i>	☐	RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE LA PROPOSTA DELL'AZIONISTA MICHELE PETRERA
	☐	RILASCIA LA DELEGA: ASTENUTO
	☐	RILASCIA LA DELEGA: CONTRARIO
	☐	NON RILASCIA LA DELEGA

condizioni di cui al successivo punto 3 e con effetto a decorrere dalla data di efficacia che sarà comunicata e resa nota al pubblico dalla Società ai sensi di legge, la facoltà di convertire le proprie azioni di risparmio in azioni ordinarie di nuova emissione, con godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di esecuzione della conversione, in ragione di un rapporto di n. 1 azione ordinaria per ogni azione di risparmio, con conguaglio in denaro da corrispondersi da parte della Società in favore dei possessori delle azioni di risparmio in misura pari a complessivi Euro 0,19 per ogni azione di risparmio per la quale sia esercitata la facoltà di conversione;

2. di convertire in via obbligatoria, subordinatamente all'avveramento delle condizioni di cui al successivo punto 3 e con effetto a decorrere dalla data di efficacia che sarà comunicata e resa nota al pubblico dalla Società ai sensi di legge, le azioni di risparmio eventualmente non fatte oggetto della facoltà di conversione di cui al precedente punto 1 da parte dei relativi possessori, in azioni ordinarie di nuova emissione, con godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di esecuzione dell'operazione, in ragione di un rapporto di n. 1 azione ordinaria per ogni azione di risparmio, con conguaglio in denaro da corrispondersi da parte della Società in favore dei possessori delle azioni di risparmio in misura pari a complessivi Euro 0,11 per ogni azione di risparmio oggetto di conversione obbligatoria;

3. di subordinare l'efficacia delle deliberazioni di cui ai punti 1 e 2 che precedono alla condizione che:

(i) la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio di cui al punto 2 che precede sia approvata, ai sensi dell'articolo 146, comma 1, lett. (b), del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dall'assemblea speciale dei possessori delle azioni di risparmio, convocata per il giorno 28 gennaio 2026 in unica convocazione;

(ii) l'esborso massimo da corrispondersi da parte della Società per la liquidazione delle azioni di risparmio per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso e che non siano acquistate dai soci o collocate a terzi a esito del procedimento di cui all'articolo 2437- quater cod. civ., non superi un importo pari a complessivi Euro 100.000.000,00, dovendo tale condizione intendersi nell'esclusivo interesse della Società e quindi rinunciabile in tutto o in parte dalla stessa;

(iii) la circostanza che l'odierna Assemblea degli Azionisti approvi la riduzione del capitale sociale di cui al punto 2 all'ordine del giorno, nei termini di cui alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, e che non sia

presentata opposizione da parte dei creditori della Società entro il termine di 90 giorni dall'iscrizione della delibera di Riduzione di Capitale presso il competente registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2445, comma 3, cod. civ., o, in caso di opposizione, intervenga l'autorizzazione del Tribunale, ai sensi dell'art. 2445, comma 4, cod. civ., entro il termine di 6 mesi (prorogabile dalla Società di massimi ulteriori 3 mesi) dall'iscrizione della deliberazione di riduzione del capitale presso il registro delle imprese (termine decorso inutilmente il quale la condizione si considererà non avverata);

4. subordinatamente all'avveramento delle condizioni di cui al precedente punto 3 e con effetto a decorrere dalla data di efficacia della conversione di cui ai precedenti punti 1 e 2 che sarà comunicata e resa nota al pubblico dalla Società ai sensi di legge, di abrogare l'art. 6 dello statuto sociale vigente, procedendo alle conseguenti rinumerazioni degli attuali artt. 7 e ss. dello statuto e all'adeguamento dei richiami ad altri articoli presenti nel testo, nonché di modificare conseguentemente gli attuali artt. 5, 14, 18, 19 e 20 dello statuto sociale, nei termini di cui alla relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, secondo cui in particolare: (i) il capitale sociale è rappresentato da complessive n. 21.357.258.195 azioni ordinarie; (ii) gli articoli 14 e 20 sono riformulati per espungere i riferimenti al rappresentante comune degli azionisti di risparmio; (iii) gli articoli 18 e 19 sono riformulati per espungere i riferimenti all'assemblea speciale dei possessori delle azioni di risparmio o comunque i riferimenti alla sola assemblea degli azionisti ordinari;

5. di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al suo Presidente e al suo Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario o anche solo opportuno per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: (i) definire ulteriori termini, condizioni e modalità delle operazioni di conversione, ivi inclusa la relativa data di efficacia, stabilendosi in ogni caso che (a) la conversione di cui ai precedenti punti 1 e 2 avrà comunque efficacia prima della eventuale distribuzione di dividendi a valere sull'esercizio 2025 e (b) pendente tale conversione, per quanto occorrer possa le azioni di risparmio non beneficeranno già a partire da (e a valere sui risultati de) l'esercizio 2025 dei privilegi patrimoniali eventualmente spettanti loro secondo lo statuto a oggi vigente; (ii) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione della conversione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario o opportuno; (iii) definire

termini e modalità della procedura di liquidazione delle azioni di risparmio per le quali sia esercitato il diritto di recesso (ivi incluso, l'eventuale collocamento presso terzi), per quanto occorrer possa con espressa autorizzazione, ove le azioni per le quali sia eventualmente esercitato il diritto di recesso non siano acquistate dai soci o dai terzi in esito alla procedura prevista dall'articolo 2437-quater del codice civile, ad acquistare le medesime, alle condizioni e nei termini stabiliti dalla legge, in osservanza alle disposizioni normative e regolamentari applicabili, ed eventualmente a procedere alla loro alienazione e/o disposizione, in tutto o in parte, in una o più volte, anche tramite intermediari, stabilendo il prezzo, i criteri e le modalità di disposizione, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento, restando inteso che le azioni potranno essere alienate o essere oggetto di altri atti di disposizione: (a) in qualsiasi momento e senza limiti temporali, anche in più tranches; e (b) ad un prezzo non inferiore del 10% rispetto alla media dei prezzi ufficiali registrati sul mercato nei cinque giorni precedenti l'operazione. Tale limite di prezzo potrà essere derogato nel caso di atti di disposizione di azioni in esecuzione di programmi di incentivazione e comunque di piani ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58; e (iv) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione e, in genere, compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese il testo di statuto sociale aggiornato."		
Proposta dell'Azionista D&C Governance Technologies Srl: "L'assemblea degli azionisti di Telecom Italia S.p.A., riunita in sede straordinaria – esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e degli articoli 72 e 84-ter del regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, nonché in conformità all'Allegato 3A, Schema numero 6, al predetto regolamento ed esaminate le motivazioni della proposta di deliberazione presentata dal socio D&C Governance Technologies Srl Delibera 1. di attribuire ai possessori delle n. 6.027.791.699 azioni di risparmio, subordinatamente all'avveramento delle condizioni di cui al successivo punto 3 e con effetto a decorrere dalla data di efficacia che sarà comunicata e resa nota al pubblico dalla Società ai sensi di legge, la facoltà di convertire le proprie azioni di risparmio in azioni ordinarie di	☐	RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE LA PROPOSTA DELL'AZIONISTA D&C GOVERNANCE TECHNOLOGIES SRL
	☐	RILASCIA LA DELEGA: ASTENUTO
	☐	RILASCIA LA DELEGA: CONTRARIO
	☐	NON RILASCIA LA DELEGA

nuova emissione, con godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di esecuzione della conversione, in ragione di un rapporto di n. 1 azione ordinaria per ogni azione di risparmio, con conguaglio in denaro da corrispondersi da parte della Società in favore dei possessori delle azioni di risparmio in misura pari a complessivi Euro 0,12 per ogni azione di risparmio per la quale sia esercitata la facoltà di conversione;

2. di convertire in via obbligatoria, subordinatamente all'avveramento delle condizioni di cui al successivo punto 3 e con effetto a decorrere dalla data di efficacia che sarà comunicata e resa nota al pubblico dalla Società ai sensi di legge, le azioni di risparmio eventualmente non fatte oggetto della facoltà di conversione di cui al precedente punto 1 da parte dei relativi possessori, in azioni ordinarie di nuova emissione, con godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di esecuzione dell'operazione, in ragione di un rapporto di n. 1 azione ordinaria per ogni azione di risparmio, con conguaglio in denaro da corrispondersi da parte della Società in favore dei possessori delle azioni di risparmio in misura pari a **complessivi Euro 0,12 per ogni** azione di risparmio oggetto di conversione obbligatoria;

3. di subordinare l'efficacia delle deliberazioni di cui ai punti 1 e 2 che precedono alla condizione che:

(i) la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio di cui al punto 2 che precede sia approvata, ai sensi dell'articolo 146, comma 1, lett. (b), del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dall'assemblea speciale dei possessori delle azioni di risparmio, convocata per il giorno 28 gennaio 2026 in unica convocazione;

(ii) l'esborso massimo da corrispondersi da parte della Società per la liquidazione delle azioni di risparmio per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso e che non siano acquistate dai soci o collocate a terzi a esito del procedimento di cui all'articolo 2437-quater cod. civ., non superi un importo pari a complessivi Euro 100.000.000,00, dovendo tale condizione intendersi nell'esclusivo interesse della Società e quindi rinunciabile in tutto o in parte dalla stessa;

(iii) la circostanza che l'odierna Assemblea degli Azionisti approvi la riduzione del capitale sociale di cui al punto 2 all'ordine del giorno, nei termini di cui alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, e che non sia presentata opposizione da parte dei creditori della Società entro il termine di 90 giorni dall'iscrizione della delibera di Riduzione di Capitale presso il competente registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2445, comma 3, cod. civ., o, in caso di opposizione, intervenga l'autorizzazione del Tribunale, ai sensi dell'art. 2445, comma 4, cod. civ., entro il termine di 6

mesi (prorogabile dalla Società di massimi ulteriori 3 mesi) dall'iscrizione della deliberazione di riduzione del capitale presso il registro delle imprese (termine decorso inutilmente il quale la condizione si considererà non avverata); 4. subordinatamente all'avveramento delle condizioni di cui al precedente punto 3 e con effetto a decorrere dalla data di efficacia della conversione di cui ai precedenti punti 1 e 2 che sarà comunicata e resa nota al pubblico dalla Società ai sensi di legge, di abrogare l'art. 6 dello statuto sociale vigente, procedendo alle conseguenti rinumerazioni degli attuali artt. 7 e ss. dello statuto e all'adeguamento dei richiami ad altri articoli presenti nel testo, nonché di modificare conseguentemente gli attuali artt. 5, 14, 18, 19 e 20 dello statuto sociale, nei termini di cui alla relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, secondo cui in particolare: (i) il capitale sociale è rappresentato da complessive n. 21.357.258.195 azioni ordinarie; (ii) gli articoli 14 e 20 sono riformulati per espungere i riferimenti al rappresentante comune degli azionisti di risparmio; e (iii) gli articoli 18 e 19 sono riformulati per espungere i riferimenti all'assemblea speciale dei possessori delle azioni di risparmio o comunque i riferimenti alla sola assemblea degli azionisti ordinari; 5. di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al suo Presidente e al suo Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario o anche solo opportuno per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di: (i) definire ulteriori termini, condizioni e modalità delle operazioni di conversione, ivi inclusa la relativa data di efficacia, stabilendosi in ogni caso che (a) la conversione di cui ai precedenti punti 1 e 2 avrà comunque efficacia prima della eventuale distribuzione di dividendi a valere sull'esercizio 2025 e (b) pendente tale conversione, per quanto occorrer possa le azioni di risparmio non beneficeranno già a partire da (e a valere sui risultati de) l'esercizio 2025 dei privilegi patrimoniali eventualmente spettanti loro secondo lo statuto a oggi vigente; (ii) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione della conversione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario o opportuno; (iii) definire termini e modalità della procedura di liquidazione delle azioni di risparmio per le quali sia esercitato il diritto di recesso (ivi incluso, l'eventuale collocamento presso terzi), per quanto occorrer possa con espressa autorizzazione, ove le azioni per le quali sia eventualmente esercitato il diritto di recesso non siano acquistate dai soci o dai terzi in esito alla procedura prevista dall'articolo 2437-quater del codice civile, ad acquistare le medesime, alle condizioni e nei		
---	--	--

<i>termini stabiliti dalla legge, in osservanza alle disposizioni normative e regolamentari applicabili, ed eventualmente a procedere alla loro alienazione e/o disposizione, in tutto o in parte, in una o più volte, anche tramite intermediari, stabilendo il prezzo, i criteri e le modalità di disposizione, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento, restando inteso che le azioni potranno essere alienate o essere oggetto di altri atti di disposizione: (a) in qualsiasi momento e senza limiti temporali, anche in più tranches; e (b) ad un prezzo non inferiore del 10% rispetto alla media dei prezzi ufficiali registrati sul mercato nei cinque giorni precedenti l'operazione. Tale limite di prezzo potrà essere derogato nel caso di atti di disposizione di azioni in esecuzione di programmi di incentivazione e comunque di piani ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58; e (iv) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione e, in genere, compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese il testo di statuto sociale aggiornato."</i>		
--	--	--

(*) Ai sensi dell'art. 138, comma 6, del Regolamento Emittenti, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

La Sezione B) del modello di delega previsto dall'Allegato 5C del Regolamento Emittenti è omessa in quanto il Promotore è anche società emittente.

La Sezione C) del modello di delega previsto dall'Allegato 5C del Regolamento Emittenti è parimenti omessa in quanto non sussistono deliberazioni che non siano oggetto di sollecitazione da parte del Promotore.

DATA

FIRMA.....

TIM tratterà i dati personali degli interessati in conformità a quanto previsto dall'Informativa Privacy pubblicata sul sito <https://www.gruppotim.it/it/footer/privacy.html>

* * *

*La presente documentazione non costituisce né può essere interpretata come una offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli cui si fa riferimento non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act del 1933 (come successivamente modificato) (il “**Securities Act**”) né in Australia, Canada, Giappone, o in qualsiasi altro Paese in cui l’offerta o sollecitazione sia soggetta all’autorizzazione da parte di Autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (i “**Paesi Esclusi**”). I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a “U.S. Persons” (come definite ai sensi del Securities Act), salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un’esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copia della presente documentazione, o di parti della stessa, non sono e non potranno essere inviate, né in qualsiasi modo trasmesse, o comunque distribuite, direttamente o indirettamente, nei Paesi Esclusi.*

*These materials do not constitute and may not be interpreted as an offer or an invitation to subscribe for or purchase securities. The securities referred to herein have not been and will not be registered in the United States pursuant to the United States Securities Act of 1933, as amended (the “**Securities Act**”), nor in Australia, Canada, Japan, or in any other country where the offering or solicitation is subject to authorization by local authorities or is otherwise prohibited by law (the “**Excluded Countries**”). The securities mentioned herein may not be offered or sold in the United States or to “U.S. Persons” (as defined under the Securities Act), unless they are registered under the Securities Act or an applicable exemption from the registration requirements under the Securities Act is available. Copies of these materials, or any portion thereof, are not and may not be sent, transmitted, or otherwise distributed, directly or indirectly, to the Excluded Countries.*